

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)968

Vol. 1968/0162

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 968 def.

Bruxelles, 16 dicembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di
20.000 capi di giovenche e vacche di alcune razze di
montagna, della voce ex 01.02 A II b 2 della tariffa
doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di
5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da
quelli destinati alla macellazione, di alcune razze
alpine, della voce 01.02 A II b 2 della tariffa
doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di
carni bovine congelate, della voce 02.01 A II a 2 della
tariffa doganale comune

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

Relazione

1. Nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del G.A.T.T., la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire, ogni anno, alcuni contingenti tariffari ed in particolare, nel settore agricolo, quelli elencati qui di seguito.

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contingentale
ex 01.02 A II b 2	Giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau (alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione)	20.000 capi	6 %
ex 01.02 A II b 2	Tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione delle seguenti razze alpine : razza pezzata del Simmental, razza di Schwyz e razza di Friburgo. Per essere ammessi al beneficio di questi contingenti, gli animali delle razze di cui sopra debbono soddisfare alle condizioni seguenti : - Tori : certificato d'ascendenza - Animali femmine : certificato d'ascendenza o certificato di iscrizione al libro genealogico "Herdbook" attestante la purezza della razza.	5.000 capi	4 %
02.01 A II a 2	Carni, della specie bovina, congelate	22.000 tonnellate	20 %

Va rilevato che nel corso dei negoziati tariffari di Ginevra del 1960-61 erano già stati consolidati dalla Comunità contingenti tariffari per queste merci. Per il primo e l'ultimo dei contingenti tariffari di cui sopra, il consolidamento concerneva già uno stesso volume e uno stesso dazio contingentali, mentre per il secondo di detti contingenti, il consolidamento riguardava soltanto 3.000 capi ad un

dazio del 6 %. Le modalità d'apertura di questo contingente tariffario comunitario, che potrebbero sollevare alcuni problemi, sono state regolate mediante scambio di lettere tra le delegazioni svizzera e dell C.E.E. (testi svizzero 21 e 22 del documento NGG(67)40 rev., del 13 ottobre 1967), in base alle quali la Comunità si impegna ad applicare, a partire dal 1° gennaio 1968, la concessione relativa al contingente tariffario annuo in oggetto per la totalità del volume considerato, e cioè 5.000 capi al dazio del 4 %.

2. Il 19 dicembre 1967, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione relativa all'apertura del contingente tariffario comunitario annuo al dazio del 6 % per 20.000 capi degli animali citati in primo luogo nell'elenco di cui sopra. La Commissione proponeva la seguente ripartizione provvisoria del contingente tariffario comunitario fra gli Stati membri :

- Germania (R.F.)	: 7.000
- Francia	: 1.000
- Italia	: 3.000

Il saldo del contingente costituirebbe una massa di manovra di 9.000 capi sui quali tutti gli Stati membri avrebbero un diritto di prelievo.

Il Consiglio non ha accettato la proposta iniziale della Commissione e nel regolamento del Consiglio (N° 91/68) del 23 gennaio 1968 (1) il contingente tariffario di 20.000 capi era ripartito, per il 1968, nel modo seguente :

- Germania (R.F.)	: 10.000 capi
- Francia	: 2.500 capi
- Italia	: 7.500 capi

Mediante nota verbale Z 1.332-RES/68 del 14 agosto 1968, la Missione austriaca presso le Comunità Europee ha rilevato che la ripartizione

.../...

(1) G.U. delle Comunità Europee n. L 23 del 26 gennaio 1968, pag. 1.

stabilita per il 1968 non prendeva sufficientemente in considerazione la reale evoluzione dei fabbisogni di taluni Stati membri, dato che alla fine del mese di luglio del 1968 l'aliquota attribuita alla Repubblica federale di Germania era praticamente esaurita, mentre alla stessa data, l'aliquota francese era ancora totalmente inutilizzata. In questa stessa nota verbale, la Missione austriaca insisteva, come in passato, affinché la Comunità non procedesse più a una ripartizione definitiva del contingente tariffario in questione.

Le modalità di gestione per il 1969 di detto contingente tariffario comunitario sono state nuovamente esaminate nel corso d'una procedura di consultazione di tutti gli Stati membri e, da una riunione tenutasi il 2 ottobre nel quadro di detta procedura, è emerso che gli esperti degli Stati membri potevano, molto opportunamente, accettare all'unanimità una gestione del suddetto contingente implicante l'istituzione di una riserva, con diritti di prelievo e possibilità di versamento.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle aliquote agli Stati membri, gli esperti nazionali hanno dichiarato unanimemente di preferire che dette aliquote si basino sullo stesso criterio di ripartizione adottato per il 1968 ; in tale occasione, la delegazione francese ha dichiarato che l'aliquota attribuita alla Francia sarebbe esaurita alla fine del 1968. Questo modo di calcolo appare opportuno poiché gli eventuali dati statistici di riferimento potrebbero rispecchiare interpretazioni divergenti della nozione "diverse da quelle destinate alla macellazione".

A queste condizioni, la proposta di regolamento presentata al Consiglio per il contingente tariffario comunitario in questione prevede, come attualmente in materia di contingenti tariffari comunitari, la fissazione di una prima parte pari al 70 % del volume contingenziale complessivo di 14.000 capi, mentre le aliquote attribuite inizialmente alla Repubblica federale di Germania, all'Italia ed alla Francia rappresentano pure il 70 % delle aliquote attribuite definitivamente

.../...

a questi Stati membri per il 1968. Il saldo, cioè 6.000 capi, costituisce la riserva cui possono accedere non soltanto i tre Stati membri suddetti, ma anche, se necessario, i paesi del Benelux.

3. Il secondo contingente tariffario comunitario indicato nell'elenco del n. 1 di cui sopra è stato aperto per tutto il 1968 mediante la concessione di un contingente tariffario nazionale all'Italia, unico Stato membro che abbia mostrato un interesse particolare per questo contingente tariffario.

Tenuto conto soprattutto dell'attuale grado di attuazione dell'unione doganale, gli esperti degli Stati membri si sono dichiarati d'accordo, nel corso della suddetta riunione del 2 ottobre 1968, affinché anche in questo settore sia adottata una soluzione comunitaria analoga a quella prevista per il contingente tariffario comunitario di cui al n. 2 di cui sopra, restando inteso che la Repubblica federale di Germania manifesta attualmente un tiepido interesse per questo contingente, mentre l'interesse dimostrato dalla Francia appare minimo.

Di conseguenza, la forma di gestione proposta nella fattispecie differisce praticamente da quella proposta al numero 2 di cui sopra, soltanto per il fatto che la prima parte raggiunge l'80 % del volume contingentale (invece del 70 %), per tener conto del livello elevato che, come si può già sin d'ora prevedere, raggiungeranno le imputazioni all'aliquota iniziale italiana. D'altra parte, occorre altresì rilevare che la fissazione delle aliquote iniziali si basa sostanzialmente sulle stime presentate dagli Stati membri, poiché mancano dati statistici specializzati e completi, che potrebbero però rispecchiare anche interpretazioni divergenti della nozione "diverse da quelle destinate alla macellazione".

4. Per quanto concerne il contingente tariffario comunitario per le carni della specie bovina congelate, tenuto conto del livello molto elevato delle importazioni di carni congelate della Comunità in provenienza dai paesi terzi (da 150 a 200.000 tonnellate rispetto al volume contingentale limitato di 22.000 tonnellate), sembra che sarà ancora possibile ripartire per il 1969 il contingente comunitario tra gli Stati membri,

.../...

senza prevede alcuna riserva ; le aliquote nazionali dovrebbero essere rapidamente esaurite secondo un ritmo sensibilmente uguale all'interno di ciascuno Stato membro. Le importazioni di carni congelate nella Comunità hanno registrato il seguente andamento :

1966

	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	U.E.B.L.	C.E.E.
Totale paesi terzi	44.818	12.109	107.064	20.959	10.853	195.803
Percentuale per Stato membro	22,9 %	6,2 %	54,7 %	10,7 %	5,5 %	100,0 %

1967

	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	U.E.B.L.	C.E.E.
Totale paesi terzi	32.463	12.603	102.615	32.539	14.769	194.989
Percentuale per Stato membro	16,6 %	6,5 %	52,6 %	16,7 %	7,6 %	100,0 %

Titoli d'importazione rilasciati dal gennaio 1968 al settembre 1968

	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	U.E.B.L.	C.E.E.
Totale paesi terzi	16.455	8.420	33.153	29.059	17.830	104.917
Percentuale per Stato membro	15,7 %	8,0 %	31,6 %	27,7 %	17,0 %	100,0 %

.../...

Sulla base dei titoli d'importazione rilasciati durante il periodo che va dal 1° gennaio 1968 al 30 settembre 1968 è possibile procedere a una stima delle importazioni per Stato membro relativamente al 1968 :

	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	U.E.B.L.	C.E.
1.1.-30.9.1968	16.455	8.420	33.153	29.059	17.830	104.91
1.10- 31.12.1968	3.000	1.000	21.000	300	300	25.60
Totale 1968	19.455	9.420	54.153	29.359	18.130	130.51
% per Stato membro	14,9 %	7,2 %	41,5 %	22,5 %	13,9 %	100,0

Di conseguenza, l'aliquota di ogni Stato membro determinata in base alle importazioni effettuate negli anni 1966, 1967 e 1968, tenuto conto dell'evoluzione delle percentuali considerate, è la seguente :

Germania : 18 %
 Francia : 7 %
 Italia : 48 %
 Paesi Bassi : 17 %
 U.E.B.L. : 10 %

Da queste percentuali, applicate alla cifra di 22.000 tonnellate, risultano in cifre arrotondate, la ripartizione seguente :

Germania 4.000 tonnellate
 Francia 1.500 tonnellate
 Italia 10.600 tonnellate
 Paesi Bassi 3.700 tonnellate
 U.E.B.L. 2.200 tonnellate
Totale 22.000 tonnellate.

ALLEGATO a

Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di
20.000 capi di giovenche e vacche di alcune razze di mon-
tagna, della voce ex 01.02 A II b 2 della tariffa doganale
comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in par-
ticolare l'articolo 111,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e le vacche di alcune razze di montagna
diverse da quelle destinate alla macellazione, della voce ex 01.02 A II b 2
della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata,
nell'ambito degli negoziati multilaterali del G.A.T.T., ad aprire
un contingente tariffario comunitario annuo di 20.000 capi al dazio del
6 % ; che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione deter-
minano le condizioni di ammissione al beneficio del contingente in causa ;
che le concessioni tariffarie accordate nell'ambito di questi negoziati
sono attualmente in vigore e che bisogna quindi aprire per il 1969, il
contingente tariffario comunitario di cui trattasi ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale
e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al predetto con-
tingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio
prevista per detto contingente a tutte le importazioni degli animali in
questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento di quest'ultimo ;

.../...

che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente in base ai principi innanzi enunciati ; che le possibilità di utilizzazione di tali razze sono necessariamente condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici, che, fra gli Stati membri, soltanto la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia possiedono regioni propizie all'allevamento di questo tipo di bestiame ; che, tenendo conto di questi elementi particolari, è tuttavia opportuno salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi negli altri Stati membri ; a titolo eccezionale, il sistema descritto all'articolo 3 del presente regolamento permette di tener conto dell'insieme degli elementi qui sopra descritti, la ripartizione iniziale fra i tre suddetti Stati membri, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1969 ;

considerando tuttavia che non è stato finora possibile uniformare le regolamentazioni applicabili nei vari Stati membri in materia di controlli delle importazioni di animali destinati alla macellazione e di bestiame da allevamento o da reddito ; che, a queste condizioni, i dati statistici forniti dagli Stati membri per questo settore non possono essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi ; che lo stato di esaurimento, alla data del 31 agosto 1968, del contingente tariffario comunitario aperto per il 1968 e per gli stessi animali, nonché le previsioni effettuate dai tre suddetti Stati membri tanto per la fine del 1968 quanto per il 1969, permettono di valutare come segue il fabbisogno di ciascuno di essi di importazioni in provenienza da paesi terzi :

Repubblica federale di Germania	10.000 capi
Francia	2.500 capi
Italia	7.500 capi

.../...

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 20.000 capi, ripartendo la prima parte tra la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, nonché l'eventuale fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei tre suddetti Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto, che, nulla fattispedie, potrebbe corrispondere al 70 % del volume contingenziale ; che su tale base la prima parte è di 14.000 capi, mentre la seconda parte di 6.000 capi, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingenziale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingenziale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingenziale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato membro dovrebbe farla rifluire nelle riserve, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

.../...

considerando che, nella fattispecie è opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di scegliere il sistema di gestione per la propria aliquota ; che occorre altresì valutare lo stato di esaurimento del volume contingentale in funzione delle importazioni di detti animali destinati al consumo ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 il dazio della tariffa doganale comune per le giovenche e le vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, della voce ex 01.02 A II b 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 6 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 20.000 capi.

Articolo 2

1. Una prima parte di 14.000 capi di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra alcuni Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

Repubblica federale di Germania	7.000 capi
Francia	1.750 capi
Italia	5.250 capi

2. La seconda parte, di 6.000 capi, costituisce la riserva.

.../...

Articolo 3

Qualora il fabbisogno di bestiame di cui all'articolo 1 si manifesti negli altri Stati membri, questi prelevano un'aliquota adeguata dalla riserva.

Detti Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli importatori di questa possibilità.

Articolo 4

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro di cui all'articolo 2 - quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 6 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 15 % della propria aliquota iniziale semprechè l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota, eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, semprechè l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia sino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite, e informa la Commissione dei motivi che hanno condotto a applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 6

Qualora, alla data del 1° ottobre 1969, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 o quale risulta dall'applicazione dell'articolo 3, esso versa nella riserva, entro il 25 ottobre 1969, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 25 ottobre 1969, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 1° ottobre 1969 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 30 ottobre 1969, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 6.

.../...

- 7 -

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal'uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro gestisce la propria aliquota secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Lo Stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni degli animali che si considerano presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n° .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della voce 01.02 A II b 2 della tariffa doganale comune.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 111,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della voce ex 01.02 A II b 2 della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del G.A.T.T., ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 5.000 capi al dazio del 4 % ; che, per essere ammessi al beneficio di detto contingente, gli animali di queste razze debbono soddisfare alle esigenze seguenti :

- tori : certificato d'ascendenza ;
 - animali femmine : certificato d'ascendenza o certificato d'iscrizione al libro genealogico "Herdbook" attestante la purezza della razza ;
- che le concessioni tariffarie accordate nel quadro di questi negoziati sono attualmente in vigore e bisogna quindi aprire per il 1969 il contingente tariffario comunitario di cui trattasi ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di

dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni degli animali in questione in tutti gli Stati membri sino ad esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi innanzi enunciati ; che le possibilità di utilizzazione di tali razze di montagna sono tuttavia condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici ; che, fra gli Stati membri, soltanto la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia possiedono regioni propizie all'allevamento di questo tipo di bestiame ; che, tenendo conto di questi elementi particolari, è tuttavia opportuno salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi negli altri Stati membri ; a titolo eccezionale, il sistema descritto all'articolo 3 del presente regolamento permette di tener conto dell'insieme degli elementi qui sopra descritti ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1969 ;

considerando tuttavia che non è stato possibile finora uniformare le regolamentazioni applicate nei vari Stati membri in materia di controllo delle importazioni di animali destinati alla macellazione e di bestiame da allevamento o da reddito ; che, d'altra parte, gli animali di queste razze ben determinate non sono indicati specificatamente nelle nomenclature statistiche degli Stati membri ; che, a queste condizioni, i dati statistici che gli Stati membri potrebbero eventualmente fornire in questo settore non possono essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi ; che soltanto l'Italia, che nel 1967 beneficiava ancora di un contingente tariffario nazionale per 3.000 capi di questi animali, al dazio del 2,4 %, ha potuto notificare importazioni in provenienza da paesi terzi per 6.254 capi nel corso dell'anno suddetto ; che, sulla base delle stime effettuate dai tre Stati membri interessati, il fabbisogno di ciascuno di detti Stati di animali della specie, in provenienza dai paesi terzi, può essere valutato come segue :

.../...

Repubblica federale di Germania	250 capi
Francia	20 capi
Italia	4.730 capi

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 5.000 capi, ripartendo la prima parte fra la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia, e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, nonché l'eventuale fabbisogno che può manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei tre suddetti Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario a un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingenziale ; che su tale base la prima parte è di 4.000 capi, mentre la seconda parte, di 1.000 capi, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi o totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingenziale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingenziale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingenziale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farla rifluire nelle riserve, per evitare che una

parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, nella fattispecie, è opportuno lasciare la facoltà a ciascuno Stato membro di scegliere il sistema di gestione per la propria aliquota ; che occorre altresì valutare lo Stato di esaurimento del volume contingentale secondo le importazioni di detti animali destinati al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, il dazio della tariffa doganale comune per i tori, le vacche e le giovenche, diversi quelli destinati alla macellazione, delle razze pezzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo, della voce ex 01.02 A II b 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 4 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 5.000 capi.

Articolo 2

1. Una prima parte di 4.000 capi di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa fra alcuni Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

Repubblica federale di Germania	200 capi
Francia	15 capi
Italia	3.785 capi

2. La seconda parte, di 1.000 capi, costituisce la riserva.

.../...

Articolo 3

Qualora negli altri Stati membri si manifesti un fabbisogno del bestiame di cui all'articolo 1, detti Stati procedono al prelievo di un'aliquota adeguata.

Detti Stati membri prendono le misure necessarie per informare gli importatori di questa possibilità.

Articolo 4

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro di cui all'articolo 2 - quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 6 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota, eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota, eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia sino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere, al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite,

.../...

e informa la Commissione dei motivi che hanno condotto a applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dello articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 6

Qualora, alla data del 15 ~~novembre~~ 1969, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 o quale risulta dall'applicazione dell'articolo 3, esso versa nella riserva, entro il 1 dicembre 1969, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % della entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° dicembre 1969, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate fino al 15 ~~novembre~~ 1969 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 5 dicembre 1969, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 6.

.../...

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal'uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro gestisce la propria aliquota secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è constatato sulla base delle importazioni degli animali che si considerano presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,
Il Presidente,

- Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alla modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate, della voce 02.01 A II a 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo III,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine congelate della voce 02.01 A II a 2 della tariffa doganale comune, la Comunità Economica Europea si è impegnata nel quadro degli negoziati multilaterali del G.A.T.T. ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 22.000 tonnellate metriche al dazio del 20 %; che le concessioni tariffarie accordate nell'ambito di questi negoziati sono attualmente in vigore e che bisogna quindi aprire per il 1969, il contingente tariffario comunitario di cui trattasi;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni di ciascuno Stato membro rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, le percentuali indicate in appresso ; che, sulla base dei dati relativi ai titoli di importazione rilasciati per la maggior parte del 1968 (periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1968), queste stesse percentuali potrebbero situarsi, nel 1968, ai livelli seguenti ; che queste percentuali calcolate su questa base, possono essere considerate sufficientemente rappresentative per l'insieme del 1968 :

	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>
Repubblica federale di Germania	22,9	16,6	14,9
Francia	6,2	6,5	7,2
Italia	54,7	52,6	41,5
Paesi Bassi	10,7	16,7	22,5
Unione Economico Belgo-Lussemburghese	5,5	7,6	13,9

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato delle carni bovine congelate durante il 1969, la percentuale di partecipazione al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Repubblica federale di Germania	: 18
Francia	: 7
Italia	: 48
Paesi Bassi	: 17
Unione Economico Belgo-Lussemburghese	: 10

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, è possibile, senza derogare alla natura comunitaria di detto contingente tariffario, prevedere nella fattispecie

.../...

un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che la ripartizione suddetta puo' perciò avvenire secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra ;

considerando che la percentuale di partecipazione dagli Stati membri al contingente tariffario comunitario permette in tal caso, tenuto conto del rapporto tra il volume del contingente e il fabbisogno di importazione di ciascuno di tali Stati, un uguale accesso degli importatori della Comunità al contingente tariffario comunitario ; che, per questa stessa ragione, è opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di scegliere il sistema di gestione per la propria aliquota, tanto più che è verosimile che il contingente verrà esaurito rapidamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario di 22.000 tonnellate di carni bovine congelate della voce ex 02.01 A II a 2 della tariffa doganale comune, consolidato nell'ambito del G.A.T.T. al dazio del 20 %, è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente :

Repubblica federale di Germania	4.000 tonnellate
Francia	1.500 tonnellate
Italia	10.600 tonnellate
Paesi Bassi	3.700 tonnellate
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	2.200 tonnellate

Articolo 2

Le aliquote sono gestite da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

Articolo 3

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate

.../...

- 4 -

alla loro aliquota.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì'

Per il Consiglio,

Il Presidente,